

**STATUTO**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita un'Associazione sotto la denominazione  
"ASSOCIAZIONE REVERT ONLUS"

con sede in Milano.

Il Comitato Direttivo potrà individuare sedi operative nel territorio nazionale e all'estero.

**ARTICOLO 2 -SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'Associazione può partecipare quale socio ad altre associazioni o fondazioni aventi scopi analoghi al proprio.

**ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione ha lo scopo di finanziare la ricerca sulle cellule staminali cerebrali per la cura delle malattie neurodegenerative e di contribuire al bene comune stimolando la ricerca, l'innovazione, l'applicazione clinica delle cellule neuro staminali e dei loro prodotti nelle malattie neuro-eredo-degenerative e psichiatriche attraverso:

- il fund raising (raccolta fondi);
- la predisposizione di progetti di ricerca;
- la relazione strutturale (convenzioni, fondazioni, consorzi, società miste) con le aziende sanitarie ospedaliere, territoriali, policlinici universitari, università, privato, cliniche convenzionate, privato sociale, istituti di ricerca pubblici e privati.

**ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**ARTICOLO 5 - PATRIMONIO SOCIALE**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative iniziali o periodiche;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche o di persone giuridiche, sia pubbliche che private;
- d) entrate derivanti da prestazioni a favore dei soci;
- e) rimborsi e proventi di vario genere conseguenti a prestazioni effettuate dall'Associazione nei confronti di chi le richiede;
- f) lasciti e donazioni fatte dai soci e da terzi.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi del presente statuto.

Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

#### **ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio e provvede a presentarlo all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il successivo trentuno maggio.

#### **ARTICOLO 7 - SOCI**

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Ordinari.

Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo e quelle che come tali verranno, anche successivamente, con formale atto, riconosciute e nominate con l'unanimità di tutte le persone iscritte come fondatori.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che condividono e accettano gli scopi dell'Associazione e si obbligano a rispettarne lo statuto; viene espressamente esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- Presentazione della domanda controfirmata dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo e presentata alla sede sociale. Le domande di adesione saranno esaminate dall'Assemblea dei Soci, previo parere dello stesso Consiglio Direttivo, che può accoglierle o respingerle con provvedimento motivato;
- Pagamento della quota sociale che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio è a tempo indeterminato.

La qualità di socio si perde in caso di morte e di violazione a norme di legge che arrechino un pregiudizio economico, all'immagine o alla reputazione dell'Associazione o nell'ipotesi di violazioni del presente statuto.

La decadenza è pronunciata, previo parere vincolante espresso dal Consiglio Direttivo e previa contestazione dei fatti da notificarsi alle parti interessate, dall'Assemblea dei Soci. La delibera circa la decadenza di uno o più soci deve essere adottata all'unanimità, escludendo dal computo degli aventi diritto al voto i soci contro i quali si procede.

I Soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, anche senza giusta causa. I Soci che recedono dall'Associazione non possono pretendere il rimborso delle

quote versate e/o di somme corrisposte a qualsiasi titolo all'Associazione.

#### **ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea generale dei Soci;
- 2) Il Presidente dell'Associazione;
- 3) Il Consiglio direttivo;
- 4) Il Comitato Scientifico;
- 5) Il Segretario Generale;
- 6) Il Rappresentante dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA**

Ogni socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'eventuale assemblea in seconda convocazione può aver luogo il giorno dopo, sempre che ne sia fatta comunicazione nell'avviso di convocazione che ne specificherà il giorno, il luogo e l'ora; la relativa deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza più uno dei voti di Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci presenti qualunque sia il loro numero. Sono demandate all'Assemblea Ordinaria le seguenti attribuzioni:

- nominare, tra i soci anche ordinari e fondatori, il Presidente dell'Associazione;
- nominare il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico e determinare i loro poteri ed indirizzi operativi;
- approvare il rendiconto degli Amministratori, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale comunque sottoposti dall'organo amministrativo ovvero riservati alla sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi degli associati, salvo maggiori quorum richiesti dalla legge per materie specifiche. Sono demandate all'Assemblea straordinaria le seguenti attribuzioni:

- deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, ovvero lo richiedano almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci con comunicazione da inviare almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione da inviare anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica a ciascun socio.

L'Assemblea in assenza di formale convocazione si riterrà regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio direttivo e potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento.

L'Assemblea dovrà comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio direttivo.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci. Ogni socio avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare dal soggetto, anche non socio, designato con delega scritta, conservata negli atti dell'Associazione. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea che nomina il Consigliere componente il Consiglio Direttivo, delibera con la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria. Anche il socio che si sia candidato alla carica di componente del Consiglio ha diritto di voto nella deliberazione relativa la nomina del Consigliere del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un componente del Consiglio direttivo, al quale è demandato il compito di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea e di dirigerne i lavori. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale. In caso di assenza del Segretario Generale il Presidente dell'Associazione incarica altro soggetto alla redazione del verbale. I verbali potranno anche essere redatti da un Notaio ove richiesto dalla legge e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

#### **ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per il periodo indicato dall'Assemblea in sede di nomina e comunque per un periodo massimo di tre anni. Il Presidente dell'Associazione è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione, al quale compete ogni più ampia facoltà e potere di gestione, con tutti i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione, al fine del raggiungimento dello scopo dell'Associazione, ad esclusione di quelli inderogabilmente attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dell'Associazione potrà nominare un proprio Vicario, anche eventualmente individuato fra soggetti terzi, al quale potranno essere procurati specifici poteri nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, nonché di rappresentanza ad negotia dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, tra i soci anche ordinari e fondatori.

L'Assemblea dei soci designa il componente del Consiglio Direttivo che assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è demandato il compito di dirigerne e coordinarne i lavori.

Agli altri membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea sono da questa affidate rispettivamente le funzioni di portavoce dell'Associazione e di responsabile delle Relazioni Istituzionali.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- curare l'osservanza dello Statuto e valutare lo stretto perseguimento dello scopo sociale per ogni operazione;
- proporre all'assemblea l'adozione di qualsiasi iniziativa ritenga opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redigere il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- recepire per le valutazioni economiche e finanziarie i progetti scientifici inviati all'Associazione e conseguentemente, previo proprio parere, sottoporli al Comitato Scientifico;
- curarsi delle relazioni e delle informative da rendere ai soggetti che effettuano donazioni sui progetti assentiti e

promossi dall'Associazione;

- accertare le violazioni dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione da parte dei Soci e deliberare all'unanimità, previa contestazione per iscritto, la decadenza dallo status di socio;

- affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e/o terzi, con o senza compensi.

Sussidiariamente rispetto al Presidente dell'Associazione, la gestione ordinaria degli affari dell'Associazione di valore non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), è delegata, con ruoli e poteri paritetici al medesimo Presidente, nel modo che segue:

- al Consiglio Direttivo, previa informativa al Presidente dell'Associazione, con qualunque mezzo che garantisca il ricevimento;

- nei casi di indifferibilità ed urgenza, al solo Presidente del Consiglio Direttivo, ma nel qual caso la gestione verrà, nel trimestre successivo, ratificata dal Presidente dell'Associazione con solo effetto interno.

In entrambi i casi, per i detti affari, compete al Presidente del Consiglio Direttivo la firma singola nei confronti dei terzi con la relativa connessa rappresentanza legale.

Qualora il Consiglio Direttivo intenda intraprendere un'operazione di valore superiore a detto limite sarà necessaria la firma di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, congiunta a quella del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il periodo indicato in sede di nomina e comunque per un periodo massimo di tre anni.

La cessazione dalla carica di Presidente dell'Associazione comporterà la cessazione anche del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di uno o della totalità dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea affinché i Soci provvedano a nominare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati dureranno in carica per il tempo rimanente alla fine del mandato originariamente previsto.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli argomenti che di volta in volta gli vengono sottoposti dal Presidente dell'Associazione, dall'Assemblea o da almeno un terzo dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; nel caso in cui non si riesca a pervenire ad una maggioranza si considera determinante il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 12 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto fino ad un massimo di cinque membri, designati dal Consiglio Direttivo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle discipline d'interesse dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività dell'Associazione e svolge una funzione tecnico-consuntiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Presidente dell'Associazione ne richiede espressamente il parere, per definire aspetti scientifici, delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

#### **ARTICOLO 13 - SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale dell'Associazione rimane in carica per il periodo indicato in sede di nomina, comunque per un periodo massimo di tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale ha il compito di coordinare le relazioni tra i vari organi dell'Associazione e cura i rapporti tra gli associati. Il Segretario Generale si occupa della redazione e tenuta delle verbalizzazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario Generale segue ed organizza l'attività dell'Associazione, cura e segue gli incombenzi necessari per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia potesse insorgere in dipendenza dell'applicazione ed esecuzione del presente Statuto fra Associazione e Soci o anche solo tra Soci, dovrà obbligatoriamente essere rimessa ad un Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano che ne designerà il Presidente.

La nomina e sostituzione degli arbitri verrà fatta con la procedura prevista dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile, purchè non in contrasto con quanto dianzi convenuto.

Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede dell'Associazione e giudicherà irritualmente quale amichevole compositore in via inappellabile, senza formalità di procedura.

#### **ARTICOLO 15 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono qui recepite tutte le norme di legge in materia di associazioni.

F.TO: VINCENZO PAGLIA - PARIDE MARINI ELISEI NOTAIO